



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

N° PAP-00351-2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 16/03/2020 al 31/03/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 5 marzo 2020

OGGETTO: Tribunale civile di Potenza. Decreto ingiuntivo proposto da Banca Farmafactoring Spa. Incarico legale per costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

La Giunta comunale, il giorno 5 marzo 2020 alle ore 12.00, si è riunita nella sede dell'Ente nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
Vito	SUMMA	Sindaco	X	
Roberta	RAIMONDI	Vicesindaco	X	
Vito	LUCIA	Assessore	X	
Francesca	MOLLIKA	Assessore	X	
Angelo	SUMMA	Assessore	X	
Giovanni Battista	SABIA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pietro Rosa.

La Giunta comunale ha deciso in merito all'argomento in oggetto secondo quanto di seguito riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

SENTITO il Sindaco, che illustra l'argomento;

VISTO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale civile di Potenza per opporsi al decreto ingiuntivo proposto da Banca Farmafactoring S.p.a. con il ricorso richiamato nell'allegata proposta di deliberazione;

2. di affidare all'avvocato Salvatore Bochicchio, del Foro di Potenza, incarico difensivo nell'interesse del Comune, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed allo scopo di assicurare la rappresentanza, assistenza e difesa dell'ente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui trattasi;

3. di dare atto:

- che l'attività di che trattasi verrà svolta conformemente alle modalità illustrate nella convenzione di incarico, il cui schema è allegato al presente provvedimento;
- che tale incarico supporta l'attività programmatica di indirizzo e di controllo nel settore specifico, con esclusione di qualsiasi sovrapposizione di compiti rispetto agli organi amministrativi e all'apparato burocratico dell'ente;
- che l'affidamento avrà la durata necessaria per la definizione della controversia di cui trattasi;

4. di approvare l'allegato schema di convenzione per l'espletamento dell'incarico legale, dando mandato al Responsabile del Settore 1 *"Affari generali, Istruzione, Cultura, Servizi alla persona"* per la sottoscrizione della convenzione e per l'assunzione dell'impegno di spesa per il compenso da riconoscere al legale nell'importo di € 3.500,00 comprensivo di compenso tabellare, spese generali 15%, cassa avvocati, IVA ed eventuali spese esenti, come per legge.

Con separata votazione e all'unanimità, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'urgenza di dare seguito ai successivi adempimenti.



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

SETTORE 1 "AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI ALLA PERSONA"

OGGETTO: Tribunale civile di Potenza. Decreto ingiuntivo proposto da Banca Farmafactoring S.p.a. Incarico legale per costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- Banca Farmafactoring Spa - PI 079601100158, con sede legale a Milano in via Domenichino, 5, asserisce di essere creditrice, nei confronti del Comune di Avigliano, di € 30.820,05 a titolo di sorte capitale, oltre gli ulteriori interessi da calcolarsi secondo norma di legge oltre € 5.080,00 quale risarcimento del danno, € 88,00 per spese e competenze relative alla predisposizione dell' estratto autentico notarile ed € 286,00 per spese di contributo unificato e iscrizione a ruolo del procedimento monitorio;
- in data 27/02/2020, con atto acquisito al prot. gen. con nr. 3341, l'avv. Roberto Franco, in nome e per conto della Banca Farmafactoring, ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo, presso il Tribunale di Potenza, per i presunti crediti derivanti da cessione di fatture per fornitura di energia elettrica da parte di ENEL Energia Spa;

Dato atto che le fatture relative ai contratti di fornitura di ENEL Energia Spa sono state regolarmente liquidate e che con nota prot. 4350 del 21/03/2019, questo Ente ha trasmesso gli atti relativi alla liquidazione delle fatture oggetto del contendere sia allo studio legale Franco – Greco – Franco, con sede a Piazza del Lavoro, 3 – Vibo Valentia che alla Banca Farmafactoring Spa con sede legale a Milano in via Domenichino, 5;

Ritenuto pertanto che opportuno procedere alla costituzione del Comune di Avigliano, in persona del Sindaco pro-tempore, tramite opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Potenza, conferendo incarico un legale di fiducia, al fine di attivare ogni procedura ritenuta opportuna ed efficace;

Visto lo statuto comunale, e in particolare l'art. 23, comma 3, che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'ente in giudizio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali";

Ravvisata la competenza della Giunta comunale, si propone di approvare la seguente

DELIBERAZIONE
con la quale si stabilisce

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore, in qualità di legale rappresentante del Comune di Avigliano, a proporre opposizione al ricorso per ingiunzione proposto da Banca Parmafactoring Spa con sede legale a Milano in via Domenichino, 5, per il tramite dell'avv. Roberto Franco;
2. di conferire un incarico esterno di rappresentanza e difesa dell'ente nel giudizio di cui si trattasi;
3. di dare atto che con successiva determinazione il Responsabile del Settore 1 "*Affari generali, Istruzione, Cultura, Servizi alla persona*" provvederà al necessario impegno di spesa;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1

F.to

dott.ssa Pina Iannielli

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

Avigliano, 03/03/2020

F.to

dott.ssa Pina Iannielli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000)

PARERE NON RICHiesto in quanto la deliberazione non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE (*INCARICO DI PATROCINIO LEGALE*)

Con la presente scrittura privata, che si compone di otto articoli ed a valere ad ogni effetto di legge

TRA

il **Comune di AVIGLIANO**, rappresentato dal **Responsabile del Settore 1 – dott.ssa Pina Iannielli**, qui autorizzato in forza del decreto del Sindaco n. del 2019, e domiciliato per la carica presso il Comune di Avigliano (PZ), in Corso Emanuele Gianturco n. 31, codice fiscale: 8000175076, nel prosieguo denominato anche "Comune",

E

l'Avvocato, con studio in, via, codice fiscale (e-mail:), nel prosieguo dell'atto denominato anche "Legale";

PREMESSO

che

che occorre, dunque, procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune;

che la Giunta comunale si è determinata in tale senso con deliberazione n. del, procedendo all'individuazione dell'Avv. quale legale di fiducia cui affidare l'incarico difensivo di che trattasi;

che con la medesima deliberazione n. è stato approvato il presente schema di convenzione e dato incarico al Responsabile del Settore 1 per la sottoscrizione della convenzione.

Tutto ciò premesso, il giorno del mese di dell'anno 2020 (gg/mm/aaaa) presso la Sede del Comune di Avigliano, tra le parti sopra generalizzate si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

ART. 1 – Conferimento e oggetto dell'incarico. Obblighi

Il Comune di Avigliano, in persona come sopra, conferisce all'Avv., incarico legale-difensivo nell'interesse del detto Comune, al fine di

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso oltre quello previsto per l'incarico principale dal successivo art. 3.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione comunale.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 2 - Termini dell'incarico e facoltà del recesso

Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione delle controversie indicate nel provvedimento della Giunta comunale n. del, di cui è causa, nell'ambito del solo grado di giudizio avviato.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a quel momento maturato per l'attività espletata, da determinarsi come al successivo art. 3.

ART. 3 - Compenso e modalità di corresponsione

Il legale si impegna ad applicare e percepire a titolo di compenso, per l'incarico ricevuto con deliberazione n./2020 e di cui alla presente convenzione, la somma di €

Tutti i corrispettivi verranno liquidati solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una serie di acconti che saranno computati e detratti all'atto della definitiva liquidazione.

I corrispettivi sopra indicati sono relativi al grado di giudizio, per il quale viene conferito il presente incarico. Per eventuali ulteriori gradi di giudizio, l'attività del Legale incaricato con la presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e successiva sottoscrizione di analoga convenzione ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivi atti (provvedimento di conferimento e sottoscrizione di convenzione) a valenza di ratifica.

Nel rispetto delle norme di contabilità, il legale si impegna a non trasmettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ART. 4 - Revoca. Risoluzione

Dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico oggetto della presente convenzione, questo potrà essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco ovvero della Giunta, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata nell'espletamento dell'incarico, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento e con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3.

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5 - Divieto di cessione a terzi dell'incarico

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART. 6 - Rinvio

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il Legale dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di Avigliano, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello

"Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali", nonché di averne già copia in suo possesso, impegnandosi, pena la risoluzione del contratto, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 7 - Elezione di domicilio

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

ART. 8 - Registrazione.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO

Dott.ssa Pina Iannielli

IL PROFESSIONISTA

Avv.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1 a 8.

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO

Dott.ssa Pina Iannielli

IL PROFESSIONISTA

Avv.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Vito Summa

Il Segretario Generale

F.to Pietro Rosa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 16 marzo 2020.

Avigliano, 16 marzo 2020

L'addetto alle pubblicazioni all'Albo pretorio

F.to Marcello Rizzi

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 16 marzo 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Avigliano, 16 marzo 2020

Il Segretario Generale

F.to Pietro Rosa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Avigliano, 16 marzo 2020



Il Segretario Generale

dott. Pietro Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

